

STATUTO

SPORT HUB SSD A R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA LUCIA DI PIAVE TV VIA
PASUBIO 7/A

Numero REA: TV - 437783

Codice fiscale: 05353940264

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "C" al n. **23982** di repertorio e n. **11788** di raccolta

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita ai sensi dell'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata **"Sport Hub SSD a R.L. Impresa Sociale"**.

La società potrà operare anche con la denominazione abbreviata "SPORT HUB – Impresa Sociale".

1.2 La società è regolata dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. In mancanza e per gli aspetti non disciplinati si rinvia alle norme del codice civile e relative disposizioni attuative concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

Articolo 2

Oggetto

2.1 La Società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

2.2. La Società, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, ha per oggetto l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (e pertanto al di fuori di ogni rapporto sportivo di natura professionale e con atleti professionisti, quale regolato e disciplinato dalle norme di cui alla Legge 18 novembre 1996 n. 586 alle quali la società resta del tutto estranea); organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate.

La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie

ad esse connesse. La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

L'attività di cui sopra è esercitata dalla Società in via stabile e principale. Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

2.3 La società procederà ad affiliarsi alla Federazione Sportiva e/o alla Disciplina Sportiva Associata e/o all'Ente di Promozione Sportiva in rapporto alle attività sportive che intenderà svolgere. Con l'affiliazione, la società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie dell'Ente affiliante e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dello stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

La società per effetto dell'affiliazione alla Federazione, alla disciplina associata e/o all'Ente di Promozione riconosce i tesserati che fanno parte degli stessi che sono rappresentati da:

- a) atleti;
- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;
- c) ufficiali di gara e segretari di gara;
- d) dirigenti federali;
- e) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
- f) soci benemeriti.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli enti locali e da ogni altro ente pubblico e privato. La Società intende altresì beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la società, comunque nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, potrà:

- compiere operazioni di carattere immobiliare, mobiliare e finanziario, queste ultime non nei confronti del pubblico, che fossero ritenute utili, necessarie e pertinenti, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
- assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati;
- assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, costituite o costituende, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, al solo scopo di realizzare l'oggetto sociale nonché assumere mutui passivi di ogni genere, rilasciare,

senza carattere di professionalità, fideiussioni e concedere ipoteche ed altre garanzie reali e personali;

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

Le attività sociali dovranno comunque essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali, intendendosi comunque esclusa qualsiasi attività per la quale è richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello di società a responsabilità limitata, ovvero è prescritto un ammontare minimo di capitale nominale superiore a quello dalla stessa detenuto ed escluse altresì le altre attività vietate dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Articolo 3

Sede

La società ha sede legale nel Comune di Santa Lucia di Piave (TV).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta all'assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) salvo proroga o scioglimento anticipato per decisione dei soci ai sensi di legge.

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila).

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

La società potrà aumentare il capitale sociale solo mediante nuovi conferimenti.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera e di servizi di soci a favore della società.

Non è ammesso l'aumento di capitale di cui all'articolo 2481-ter c.c..

Articolo 6

Finanziamento dei Soci

La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 7

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

La società, deve obbligatoriamente tenere, a cura e sotto la responsabilità degli amministratori, il libro dei soci, sottoponendolo a vidimazione e bollatura ex articolo 2215 codice civile, nel quale devono essere indicati il nome, il domicilio, il codice fiscale, gli eventuali numero di utenza telefax o indirizzo di posta elettronica dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi ed i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni di tali elementi.

In caso di trasferimento per causa di morte l'iscrizione è effettuata verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Nei rapporti tra i soci e la società, anche ai fini della convocazione delle assemblee, fanno fede le risultanze del libro dei soci; i soci sono obbligati a comunicare alla società, contestualmente alla relativa comunicazione al registro delle imprese, se dovuta, e con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazioni dei dati di cui al primo comma del presente articolo per la relativa annotazione, da effettuarsi senza indugio.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

Articolo 8

Soci

8.1 I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla partecipazione posseduta.

8.2 E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e facoltà che possano discendere dalla forma giuridica di società a responsabilità limitata della Società, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 9

Lavoratori e volontari

9.1 E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'organo di amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società

medesima.

9.2 I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. L'organo di amministrazione, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

9.3 I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'assemblea che sia stata indetta per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori e un rappresentante dei volontari.

Articolo 10

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Le partecipazioni non possono essere oggetto di atto tra vivi sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

Articolo 11

Morte del socio

Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte. In caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 12

Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dalla legge.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 13

Ammissione del socio

13.1 L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio.

13.2 I dinieghi di ammissione quale socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

13.3 In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 14 **Esclusione del socio**

14.1 Sarà escluso dalla società il socio che rechi grave pregiudizio all'attività ed all'immagine della società. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computato il voto del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 15.

Qualora la società sia composta di due soci si applica l'ultimo comma dell'art. 2287 c.c..

14.2 In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Articolo 15 **Liquidazione delle partecipazioni**

Nelle ipotesi previste dagli articoli 11, 12 e 14, le partecipazioni saranno rimborsate al socio al valore nominale, fino alla concorrenza dell'importo effettivamente versato più la restituzione di eventuali finanziamenti nel rispetto della normativa fiscale di riferimento e salva diversa inderogabile disposizione di legge.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Articolo 16 **Amministrazione**

La società può essere alternativamente amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, anche per singole materie.

La scelta dell'organo amministrativo è demandata ai soci.

Gli amministratori possono anche non essere soci.

Non possono assumere l'amministrazione della Società rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

onorabilità: assenza di condanne penali definitive per delitti; assenza di carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni; condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale;

professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dalla Società e/o negli aspetti amministrativi o gestionali della Società;

indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la Società tali da comprometterne l'indipendenza.

In ottemperanza al comma 18-bis dell'art. 90 della Legge 289/2002 è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

L'organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione affiliante dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

In caso di consiglio di amministrazione costituito da almeno tre membri, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori, così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione soltanto di quelli che la legge espressamente riserva ai soci.

Non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione Sportiva Nazionale, della Disciplina Associata e/o Ente di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi, nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI o di altra Federazione Sportiva Nazionale a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

L'organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Associata e/o Ente di Promozione Sportiva dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Articolo 17

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

Articolo 18

Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di un giorno.

La presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o da un amministratore delegato, se presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 19

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per quelli riservati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo 23 del presente statuto alla competenza dei soci.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Possono essere nominati, nelle forme di legge, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Nel caso in cui l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della società verso la Federazione, la Disciplina Sportiva Associata e l'Ente di Promozione riconosciuto dal Coni per ogni tipo di rapporti e/o atti, ivi inclusi tesseramento, carte federali, votazioni, e in generale ogni atto relativo alla società.

Articolo 20 Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli amministratori delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o ai componenti il collegio dei liquidatori con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 21 Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

I soci, con propria decisione, possono inoltre attribuire agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, nonché determinare a favore degli amministratori stessi un'indennità per la cessazione dalla carica, stabilendo l'accantonamento di un fondo di quiescenza, anche mediante la stipula di apposite polizze assicurative.

In caso di nomina di amministratori delegati o di un comitato esecutivo, il relativo compenso è fissato dal Consiglio di

Amministrazione, sentito l'organo di controllo, se nominato.

I compensi devono rientrare nei limiti previsti per legge.

Articolo 22

Organo di controllo e revisione legale dei conti

La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.112. I sindaci devono avere i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e possono essere rinominati. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.112 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 comma 2 del medesimo D.lgs.112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge, articolo 2435-bis del codice civile, ed in particolare dall'articolo 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.112. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 23

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dell'organo di controllo e la determinazione della relativa retribuzione annuale;

d. le modificazioni del presente statuto;

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;

g. l'acquisto e l'alienazione di beni immobili nonché la costituzione, la modificazione e l'estinzione di diritti reali immobiliari;

h. la cessione in proprietà o concessione in gestione a terzi dell'azienda sociale o di rami della stessa;

i. la costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché il rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi;

j. l'assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;

k. l'emissione di pagherò cambiari e l'accettazione di tratte passive;

l. la costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi compresi i raggruppamenti temporanei d'imprese;

m. l'acquisto e la cessione di partecipazioni sociali.

Articolo 24

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

A ciascun socio il diritto di voto spetta in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.

Il socio non in regola con l'esecuzione dei conferimenti non può votare.

Articolo 25

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 24, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26

Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 23 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito sette giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, pec o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti l'organo di controllo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 27

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati con mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- siano indicati nell' avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2479-bis del Codice Civile) i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali condizioni l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

In tutti i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 28

Deleghe

I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della Società

Articolo 29

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza e delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti. Nei casi previsti dal precedente articolo 23 lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti la maggioranza dei soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 30

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

La società, non avendo finalità lucrative, non potrà in alcun modo, neanche in forma indiretta, distribuire utili ai soci.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità

esplicitamente individuate nell'oggetto sociale, o in alternativa, come previsto dall'art. 3 comma 3 del Dlgs. 112/2017, una parte degli utili, comunque inferiore al 50% (cinquanta per cento), dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, potrà essere destinato all'aumento gratuito del capitale oppure destinato ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri. Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato a fini sportivi, secondo le disposizioni fissate dall'art. 12 del D.Lgs. 112/2017 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 32

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella cui circoscrizione ha sede la società.

Le statuizioni dell'Arbitro vincoleranno irrevocabilmente le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sportiva di appartenenza, o della disciplina sportiva associata, o dall'ente di promozione sportiva.

Articolo 33

Disposizioni applicabili

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di cui al D.Lgs. 112/2017, al codice del Terzo settore ed alle norme del codice civile, nonché alle disposizioni vigenti contenute nello statuto della Federazione, della Disciplina Sportiva Associata o dell'Ente a cui la Società è affiliata e alle disposizioni emanate dai competenti organi federali, per quanto compatibili.

F.TO LUCA CASAGRANDE

F.TO FABIO CLAUDIO BRESCACIN

F.TO IVANO CORSANO

F.TO PIERO CESCHEL

F.TO SALVATORE COSTANTINO NOTAIO